

LE PROSSIME INIZIATIVE

WHATSAPP MARKETING DALLA A ALLA Z
Mercoledì 15 febbraio ore 15.00

IL COLLOQUIO DI DIMISSIONI
Giovedì 23 febbraio ore 14.30

**LA GESTIONE DELLE SCORTE
E LA PREVISIONE DELLE VENDITE**
Giovedì 23 febbraio ore 09.00

**IL PROSPETTO ACCISE:
SCADENZA MARTEDÌ 28 FEBBRAIO**
Giovedì 23 febbraio ore 15.00

CALENDARIO FORMAZIONE 2023

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2023.

Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**.
Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

2023 duemilaventitre

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 - Tel. 0376.221823 - Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel.0372.458640 -Fax
0372.38638
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona - Via G. Pedone, 20
Cremona - Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 05/2023

PREVIDENZIALE

INPS: ricongiunzione periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti	pag.1
INPS: indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome – aggiornamento procedura	pag.1
INPS: domande di accesso alla FIS e ai Fondi di solidarietà bilaterali – novità procedurali	pag.1
INPS: variazione del tasso di interesse.....	pag.1

SINDACALE

Minimali e massimali retributivi per il 2023.....	pag.2
Ticket per i licenziamenti 2023.....	pag.2
Welfare per i lavoratori della Piccola e Media industria meccanica.....	pag.2

FISCALE

Agenzia Entrate: impatriati – applicazione “regime forfetario” e redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo	pag.3
Pagamento premi e accessori – modifica tasso di interesse.....	pag.3
Gestione separata – aliquote contributive per l’anno 2023.....	pag.3
Iva precompilata	pag.3
Chiusura agevolata delle liti pendenti, pronti modello e istruzioni	pag.5
Tregua fiscale, arriva la circolare con i chiarimenti.	pag.6

IGIENE-SICUREZZA

Ministero del lavoro - interpellato: nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working	pag.8
--	-------

ECOLOGIA

Autorizzazione unica ambientale - applicativo "aia point"	pag.9
---	-------

EXPORT

Dual use: tavole di correlazione	pag.10
--	--------

CREDITO

Presentato l’Outlook ABI-Cerved 2022-2024 sui crediti deteriorati delle imprese	pag.11
ITACA – Verso la meta del credito	pag.11

AFFARI GENERALI

NOVITÀ DAL 13 FEBBRAIO. Nuove figure fiscali e nuovi obblighi per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa	pag.12
---	--------

INPS: ricongiunzione periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

L'INPS, con la [circolare n. 15 del 7 febbraio 2023](#), informa che i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2023, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla presente circolare.

- Tab. I/2023 – [Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell'8,1% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità](#)
- Tab. II/2023 – [Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento della rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dell'8,1%](#)

INPS: indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome – aggiornamento procedura

L'INPS, con il [messaggio n. 572 del 7 febbraio 2023](#), comunica l'aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, prevista dal [decreto legislativo n. 151/2001](#), come modificato dal [decreto legislativo n. 105/2022](#).

INPS: domande di accesso alla FIS e ai Fondi di solidarietà bilaterali – novità procedurali

L'INPS, con il [messaggio n. 583 del 7 febbraio 2023](#), a parziale modifica del [messaggio n. 4653 del 28 dicembre 2022](#), comunica che, a seguito di un aggiornamento della procedura, è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" anche i documenti in formato .csv. Pertanto, il *file* contenente la dichiarazione del frutto deve essere trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con estensione .zip.

In alternativa, è possibile trasmettere il *file* in formato .csv alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC.

Una volta completata la compilazione con le informazioni sul frutto, il *file* .csv non deve essere più modificato in nessuna sua parte (per la compilazione del *file* vedasi il [messaggio n. 4653/2022](#)).

La dichiarazione relativa all'effettivo frutto dei periodi già autorizzati, può essere presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare, ovvero abbia già presentato, una nuova domanda di assegno di integrazione salariale. A tale proposito, l'Istituto evidenzia che il termine di 30 giorni per l'invio della dichiarazione in relazione a domande già inviate, decorrente dalla pubblicazione del [messaggio n. 4653/2022](#), è un termine ordinatorio; pertanto, il *file* può essere ancora inviato. La tempestività nell'invio consentirà una celere definizione delle istanze pervenute.

INPS: variazione del tasso di interesse

L'INPS, con la [circolare n. 17 dell'8 febbraio 2023](#), comunica che la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023, ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) che, a decorrere dall'8 febbraio 2023, è pari al 3%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

<i>Api Notizie</i>	SINDACALE
<i>n. 05 del 13.02.2023</i>	<i>pagina 2</i>

Minimali e massimali retributivi per il 2023

Con [circolare n. 11/2023](#), l'Inps comunica, relativamente all'anno 2023, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Ticket per i licenziamenti 2023

In base alla circolare Inps n. 14/2023, il Ticket per i licenziamenti del 2023 è pari a **603,10* euro** (41% di **1.470,99*** euro) **per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni** (l'importo massimo del contributo è pari a **1.809,30* euro** – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a **50,26* euro/mese** (603,10/12).

Welfare per i lavoratori della Piccola e Media industria meccanica

In base all'accordo sottoscritto da Unionmeccanica Confapi con le OO.SS., del 26 maggio 2021, le aziende che applicano il **CCNL Metalmeccanici (piccola industria) CONFAPI** dovranno, **entro il 28 febbraio 2023**, mettere a disposizione dei propri lavoratori strumenti di **welfare** del valore di **200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2023** (articolo 52).

Il valore di 200 euro dovrà essere riconosciuto, senza alcuna riproporzione per i lavoratori part-time, una sola volta all'anno in caso di reiterazione del rapporto di lavoro con il lavoratore presso la medesima azienda.

Detta disposizione varrà anche per il 2024.

Api Notizie	FISCALE
n.05 del 13.02.2023	pagina 3

Agenzia Entrate: impatriati – applicazione “regime forfetario” e redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 190 del 6 febbraio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare, con particolare riferimento ai compensi che andrebbe eventualmente a percepire qualora accettasse l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di talune società, del “*regime speciale per lavoratori impatriati*”, di cui all’articolo 16 del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#).

Pagamento premi e accessori – modifica tasso di interesse

L’Inail, con la [circolare n. 5 del 6 febbraio 2023](#), informa che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023, ha fissato al 3,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dall’8 febbraio 2023, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,00%.

Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.

Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso, in ragione d’anno, pari all’8,50% a decorrere dall’8 febbraio 2023.

Gestione separata – aliquote contributive per l’anno 2023

Con [circolare n. 12/2023](#), l’Inps comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.

Iva precompilata

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate – 10 febbraio 2023

Parte la Dichiarazione precompilata Iva per oltre 2 milioni di professionisti e imprese. Da oggi possibile visualizzare e scaricare il modello. Ruffini: “Semplificare è investimento per il Paese”

Dopo il 730 precompilato, già disponibile per dipendenti e pensionati, nuove semplificazioni fiscali arrivano anche per le Partite Iva. Prende infatti il via da oggi la dichiarazione Iva precompilata, che consentirà a 2,4 milioni di imprese e professionisti di visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio. La nuova funzionalità, disponibile nel portale “[Fatture e corrispettivi](#)” consente anche di calcolare e pagare l’imposta ed eventualmente di inviare una dichiarazione correttiva o integrativa. Si possono inoltre importare nei propri sistemi gestionali i dati precompilati, in modo da poterli confrontare con quelli contenuti nei propri data base. La dichiarazione annuale si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite Iva e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). Con la realizzazione della precompilata Iva l’Agenzia delle entrate contribuisce al

raggiungimento dell'obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023.

"L'introduzione di questo nuovo servizio - afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini - è un supporto concreto che l'Agenzia mette a disposizione di una significativa platea del tessuto economico e produttivo, in un'ottica di trasparenza e collaborazione. Un sistema fiscale più semplice e che funziona meglio è un investimento non solo per il sistema-Paese ma anche per le prossime generazioni".

La platea interessata - Il servizio è disponibile per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell'8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023 - pdf. In particolare, si tratta di soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). Con il provvedimento dello scorso gennaio sono stati inoltre inclusi nella platea, tra gli altri, i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi.

Come visualizzare la propria Precompilata Iva - Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall'Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" e accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione "Dichiarazione annuale IVA". Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri che non sono precompilati, inviare la dichiarazione ed effettuare il pagamento dell'imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Per tutte le informazioni sulle nuove funzionalità è possibile consultare la sezione informativa e di assistenza dedicata ai documenti Iva precompilati disponibile sempre all'interno del portale.

Chiusura agevolata delle liti pendenti, pronti modello e istruzioni. Domande al via da oggi fino al 30 giugno 2023

Comunicato stampa del 2 febbraio 2023

Pronti modello e istruzioni per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il Fisco. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dà attuazione a una delle misure di tregua fiscale previste dall'ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022), che consente di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia. La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l'intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Le istruzioni approvate oggi insieme al modello forniscono le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti.

Il perimetro dell'agevolazione - Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Nel provvedimento di oggi viene precisato che si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla

controparte entro il 1° gennaio di quest'anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Come presentare la domanda - Entro il prossimo 30 giugno deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate - direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato - una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato). In attesa dell'attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell'Ufficio che è parte nel giudizio.

Modalità e termini di versamento - La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell'importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Tregua fiscale, arriva la circolare con i chiarimenti. Fari accesi sulle definizioni agevolate della Legge di Bilancio 2023

Comunicato stampa del 27 gennaio 2023

Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall'ultima Legge di Bilancio (legge n. 197/2022). Con una circolare "omnibus", le Entrate illustrano tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell'attuale situazione di crisi economica. La circolare di oggi segue quella sulla definizione degli avvisi bonari, pubblicata lo scorso 13 gennaio. In particolare, il documento di prassi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022, sul "ravvedimento speciale" previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021 e precedenti, sull'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Il documento contiene inoltre indicazioni sulla cancellazione dei debiti minori di importo fino a 1.000 euro affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Spazio inoltre alle indicazioni sulle misure in materia di contenzioso pendente (definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione).

Come regolarizzare le irregolarità formali - Nel documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Le Entrate chiariscono quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no: tra gli esempi di violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra, per esempio, l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Il nuovo ravvedimento speciale – Il “ravvedimento operoso speciale” introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento. La circolare di oggi chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione. Non sono invece definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973, e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e le violazioni formali. Nel caso del ravvedimento speciale è possibile ricorrere all’istituto della compensazione. In ogni caso, per beneficiare della regolarizzazione è necessario che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – La legge di Bilancio ha previsto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. Possono essere definiti:

- gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
- gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate - La procedura prevista prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. Nell’ipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale. La circolare chiarisce che alla data del 1° gennaio 2023 la rata da regolarizzare deve essere scaduta, deve quindi essere decorso il termine ordinario di pagamento. È possibile regolarizzare l’omesso pagamento anche quando, alla data del 1° gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602/1973.

Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione – D’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la circolare n. 2/E di oggi dedica spazio ai chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Definizione agevolata delle controversie tributarie - La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fruire della compensazione prevista dall’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Ministero del lavoro - interpello: nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro **ha pubblicato l'interpello n. 1 del 1° febbraio 2023**, con il quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla: **«(...) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all'utilizzo sempre maggiore del "lavoro agile", ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell'attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del "lavoro agile") individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (province e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree».**

La Commissione ritiene che, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, **il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento**, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell'ambito della suddetta previsione normativa. Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n.81 del 2008.

<i>Api Notizie</i>	ECOLOGIA
<i>n.05 del 13.02.2023</i>	<i>pagina 9</i>

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - APPLICATIVO "AUA POINT"

Informiamo inoltre che le aziende in possesso di un' Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c. 2 D.Lgs. 152/2006 (extra AUA) ai sensi della D.g.r. 983/2018, non solo sono tenute all'iscrizione, ma devono inserire i dati relativi agli autocontrolli effettuati nel 2022 entro e non oltre il 31.03.2023.

<i>Api Notizie</i>	EXPORT
<i>n. 05 del 13.02.2023</i>	<i>pagina 10</i>

Dual use: tavole di correlazione

Si comunica che la Commissione UE ha pubblicato le [tavole di correlazione dual use](#) in vigore dal 1° gennaio 2023. Tale aggiornamento tiene in considerazione le recenti modifiche introdotte nella nuova versione della Nomenclatura Combinata e nel Regolamento 821/2021 relativo ai prodotti a duplice uso.

Si segnala che le tavole di correlazione rappresentano un utile strumento ma di carattere orientativo.

Sono infatti definiti a duplice uso quei beni che possono avere un utilizzo sia civile che militare indipendentemente dallo scopo per il quale sono fabbricati; per questo motivo **è necessario verificare accuratamente le caratteristiche tecniche della merce.**

<i>Api Notizie</i>	CREDITO
<i>n.05 del 13.02.2023</i>	<i>pagina 11</i>

Presentato l'Outlook ABI-Cerved 2022-2024 sui crediti deteriorati delle imprese

Outlook ABI-Cerved: crediti deteriorati in crescita per la prima volta in dieci anni, su livelli però lontani dai picchi passati. Ancora aumento nel 2023 e poi calo nel 2024. Il rallentamento dell'economia, con elevata inflazione e innalzamento dei tassi d'interesse, e la sola parziale sostituzione degli interventi pubblici a sostegno delle imprese adottati durante la pandemia, invertono nel 2022 il trend in diminuzione del flusso di nuovi crediti deteriorati che durava dal 2012. Nel 2023 i dati saranno superiori (3,8%) rispetto al periodo pre-Covid, pur restando ben lontani dai picchi della crisi sovrana del 2012 (7,5%).

[Leggi il comunicato stampa](#)

ITACA – VERSO LA META DEL CREDITO

Tornano gli incontri con le Banche del territorio – Il rapporto banca-impresa passa dal DIALOGO. Credito e impresa: mai come in questo momento i rapporti sono fondamentali, tanto da farne una missione prioritaria dell'Ufficio Economico di APINDUSTRIA MANTOVA.

Le aziende e gli istituti di credito devono collaborare, cooperare e confrontarsi, con ruoli distinti ma obiettivi comuni: realizzare un profitto dalla propria attività con un'attenzione importante allo sviluppo del business.

Da martedì 14 febbraio l'Associazione incontrerà le banche del Territorio per discutere di nuove opportunità, collaborazione, sostegno alle Imprese.

Sono inoltre previsti incontri informativi e formativi con le Imprese dedicati alle tematiche di interesse principale in questo periodo: dalla normativa sulla pre-allerta, alle decisioni sui tassi di interesse e l'inflazione, la finanza straordinaria, la finanza innovativa e tech, la finanza sostenibile.

[Leggi di più sul progetto ITACA 2023.](#)

NOVITÀ DAL 13 FEBBRAIO - Nuove figure fiscali e nuovi obblighi per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

Dal 13 febbraio, non è più possibile far iniziare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa con la scorta di DAS cartaceo, essendo soltanto consentito, fino al 31 dicembre 2023, far concludere operazioni di movimentazione di prodotti sottoposti ad accisa scortati da DAS cartaceo, purché iniziata prima del 13 febbraio. A tal fine, sono state introdotte due nuove figure, il destinatario certificato e lo speditore certificato, che operano dal 13 febbraio 2023. Come specificato dalle Dogane nella circolare n. 3/D/2023, prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali potranno essere movimentati esclusivamente tra tali soggetti, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità.

[Leggi la circolare 3/2023 dell'ADM](#)

Focus - Chi è il destinatario certificato?

Il destinatario certificato, in particolare, è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato.

La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primo luogo, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 TUA o di destinatario registrato di cui all'art. 8 TUA e, in secondo luogo, l'ottenimento dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Focus - Chi è lo speditore certificato?

Lo speditore certificato è il soggetto abilitato a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro. Per poter effettuare tale tipologia di operazioni l'esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A differenza del destinatario certificato, per divenire speditore certificato non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato; tuttavia, sussistendo una stretta relazione della nuova qualifica con l'attività economica svolta, il soggetto richiedente deve comunque operare in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell'accisa (ad esempio deposito di vini, esercizio di vendita di prodotti alcolici).